

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 7

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GULLO)

Riforma del Codice di procedura civile

Seduta del 27 febbraio 1947

I. — *I precedenti e l'indirizzo della riforma.* — Uno dei problemi legislativi, che subito si imposero all'attenzione del Governo dopo la liberazione di Roma, fu quello delle riforme indilazionabili da apportare ai Codici del caduto regime. Il quale, utilizzando la pregressa e pregevole elaborazione delle varie Commissioni costituite nel primo dopo-guerra, aveva voluto, anche nelle anormali condizioni determinate dal nuovo periodo bellico, compiere affrettatamente il lavoro della codificazione integrale; spesso, con inadeguata preparazione, e sempre, col proposito di improntare i vari istituti giuridici, sia pure alle volte nel solo aspetto esteriore, a quelle dottrine autoritarie ed antidemocratiche le quali costituivano il contenuto ideologico e politico dello stato fascista.

È senz'altro da rilevare che tal proposito non riuscì a realizzarsi in egual misura per tutti i Codici; e se incise più profondamente dove la materia meglio si prestava, come nel Codice penale e più ancora in quello di procedura penale, operò invece con minor decisione nei Codici civile e di procedura civile; nei quali infatti le sovrastrutture di impronta fascista sono facilmente riconoscibili e quindi più agevolmente eliminabili.

È fuori dubbio che il Codice di procedura civile, pure pospositamente ed artifiziosamente

presentato come genuina manifestazione di un nuovo indirizzo giuridico ispirato alle teorie ed ai principi fascisti, in realtà non fu che la consacrazione legislativa della vasta e più che cinquantennale elaborazione che aveva avuto il suo culmine luminoso nell'opera, e nell'insegnamento di Giuseppe Chiovenda.

D'altra parte è anche certo che i preamboli contenuti nelle varie relazioni dei lavori preparatori, e soprattutto in quella finale, insieme con le norme di puro carattere fascista che, per quanto poche ed estrinseche, erano state inserite nel Codice, contribuirono a suscitare quel vasto movimento eversivo il quale, subito dopo il crollo del regime, investì tutti i Codici e si appuntò con maggiore veemenza contro quello di procedura civile.

Senonché, affermato, in omaggio alla verità, che sarebbe erroneo attribuire a quel Codice un carattere e un contenuto esclusivamente fascista che esso in realtà non ha, è pur necessario riconoscere che altre evidenti ragioni, non più politiche, in parte giustificano e in parte spiegano la perdurante ostilità manifestata specialmente dalla classe forense.

La urgente necessità di disposizioni riformatrici si presentò irresistibile immediatamente dopo la liberazione; ed il Ministro Tupini, rendendosi interprete di quella esigenza, nominò, appena insediatosi, una Commissione

con l'incarico di procedere alla riforma reclamata. La detta Commissione, pur raccogliendo allora la prima ed imperiosa richiesta della Curia per l'abrogazione pura e semplice del Codice, volle prudentemente frenare quella che sembrava una impulsiva reazione dovuta alla concitazione momentanea più ed oltre che al non felice esperimento della legge bersagliata. Fu forse per questo che, nel vivace contrasto ripercossosi anche nel proprio seno fra la tendenza demolitrice e quella moderata, essa si indugiò lungamente nel tentativo di mantenere soprattutto fermo ed immutato quell'organo preventivo ed obbligatorio (il così detto giudice istruttore); il quale, anche nella relazione al Codice, era considerato come il cardine del nuovo processo civile, pure essendo stato notoriamente il frutto di un compromesso dell'ultima ora fra le estreme correnti scientifiche della nuova scuola. Naturalmente, venivano conservati anche i principali apparati connessi; cioè a dire: la citazione ad udienza indeterminata; le ordinanze istruttorie; il prevalente impulso d'ufficio; e la concentrazione assoluta dei gravami. Senonché il progetto preparato su tali basi, pure avendo alquanto moderato quei settori contro i quali le clamorose proteste avevano raggiunto l'unanimità (tanto era ormai assodato che una riforma qualunque fosse indilazionabile), non appena pervenne alla consultazione degli organi competenti ed operanti, fu senz'altro respinto. La quasi totalità degli organi forensi, l'assemblea dei presidenti di sezione della Corte suprema di cassazione e l'Avvocatura dello Stato, nel disapprovarlo recisamente, scongiurarono ogni ulteriore tentativo verso quella direzione e reclamarono l'immediato ed urgente ritorno al precedente sistema del procedimento sommario, pur con gli aggiornamenti ed i ritocchi del caso.

Era con ciò positivo che l'eventuale e presumibile avviso contrario degli insegnanti universitari, pure essendo apprezzabilissimo e forse giustificato nel puro campo teorico, non poteva più essere decisivo.

A tali insuperabili precedenti, quando io assunsi la direzione del Dicastero, si erano aggiunte le ulteriori e più pressanti segnalazioni di quasi tutta la Curia italiana; a segno che, pur prescindendo dalle accese ed ormai sterili polemiche astratte, la riforma non poteva orientarsi se non verso la eliminazione, od almeno verso una più profonda modificazione, di quelle parti il cui difettoso funzionamento (pur dovuto, come è giusto riconoscere, a cause ed a concause contingenti, ma non per ora eliminabili) aveva, per quasi una-

nime attestazione, provocato addirittura la paralisi della giustizia civile.

Con queste direttive detti subito l'incarico della urgente riforma ad un Comitato di giuristi composto da quattro alti magistrati dei rispettivi gradi della giustizia civile; da quattro eminenti avvocati; e da due insegnanti universitari. Questo Comitato ha compiuto l'incarico in circa tre mesi di intensissimo e vigile lavoro quotidiano, compilando il progetto che viene qui illustrato nelle sue linee integrali.

Giova notare che in seno al Comitato prevalse subito il prudente criterio di muovere dal sistema, anzi del testo integrale del Codice, e di apportarvi le modificazioni strettamente necessarie per eliminare gli ostacoli più emergenti, rispettando possibilmente tutto il pregevole risultato della insigne elaborazione scientifica; in modo che la prossima esperienza potrà illuminare ancora meglio la via per una eventuale riforma più ampia e definitiva. A differenza infatti di quanto avviene e deve avvenire per un Codice di diritto sostanziale, i mutamenti della legge processuale si sono sempre susseguiti a non lunga scadenza; tanto è naturale che uno strumento di utilità pratica soltanto nell'esperimento pratico può incontrare il collaudo effettivo.

I problemi fondamentali del processo di cognizione, che anche la critica più moderata additava ormai come insormontabili, riguardavano: la forma della chiamata in giudizio; la preparazione, istruzione e concentrazione della causa in primo grado; la forma delle pronunzie istruttorie; ed il meccanismo delle impugnazioni. Per la soluzione di tali problemi, a parte i due sperimentati sistemi del vecchio e del nuovo Codice, giovava anche l'esperienza derivante dalle successive leggi processuali del primo dopo-guerra, nelle quali le dottrine della nuova scuola avevano trovato la prima applicazione. Si vuole alludere alla legge del 1922 sul giudizio di pretura, a quella delle acque ed a quella sulle controversie del lavoro. Nel complesso di queste norme, e col sussidio del regolamento Mortara del 1901 integrativo della legge sul procedimento sommario, vi era infatti quanto occorresse per rintracciarvi quel giusto mezzo, che, come ammonisce ad ogni passo la stessa relazione al Codice, suole indicare il punto di orientamento meno carico di pericoli e di sorprese.

Per quanto rifletteva la doverosa consultazione e collaborazione degli organi competenti, vi era già il materiale acquisito con i lavori della precedente Commissione, con le

diffuse e molteplici pubblicazioni dottrinarie e con le osservazioni e proposte della Curia e della Magistratura.

Durante il lavoro di preparazione si è avuto la cura costante di richiedere, a tutti i competenti che non avessero il fine di non ricevere, il loro apprezzato e spesso accolto parere sulle linee generali e sulle singole norme del progetto; tanto che si può ora tranquillamente affermare che esso, nel suo insieme, risponde al voto genuino ed obiettivo della stragrande maggioranza della Curia e della Magistratura di tutta Italia.

II. — *La citazione in giudizio e la preparazione della causa. Il giudice delegato dal presidente.* — L'attuale progetto muove, anzitutto, dalla considerazione fondamentale che sia assolutamente da evitare l'unica ed uniforme disciplina preparatoria ed istruttoria per tutte le cause; cioè, tanto per le moltissime nelle quali la prova preconstituita rende inutile, ed anzi dannosa, la interposizione preventiva ed obbligatoria di un apposito organo singolo istruttorio tra le parti litiganti ed il collegio decidente; quanto per le altre, forse meno numerose, nelle quali le prove orali lunghe e difficili richiedono, sì, quell'attività istruttoria, ma soltanto per disposizione e per delegazione dell'organo cui funzionalmente spetta la decisione della causa.

Punto basilare di partenza per il processo di cognizione è, dunque, che con la citazione ad *udienza fissa*, ridotta quasi alle giuste proporzioni di una volta e sganciata dalla ingombrante sottoscrizione della parte o del procuratore (articolo 163 u. c.), la causa può muovere difilata verso la decisione collegiale e può essere immediatamente, e persino nella prima udienza, spedita a sentenza sol che l'attore osservi i preventivi e necessari adempimenti (articolo 172).

Naturalmente l'attività preliminare non si poteva che riaffidarla al presidente della ripristinata udienza di comparizione (articolo 176). Raccogliendo peraltro le critiche contro la eventuale reviviscenza della vacua e pesante udienza presidenziale di un tempo, il progetto stabilisce (articolo 178) che, quando le parti concordemente lo richiedano, ovvero quando nel contrasto delle parti medesime il presidente lo ritiene opportuno per la natura del giudizio, venga delegato, anche sin dalla prima udienza, un giudice davanti al quale la causa, prima della spedizione a sentenza, sarà rapidamente e seriamente preparata, precisata e, se del caso, anche concordemente

istruita; per poi essere rimessa direttamente al collegio con le difese già completate e scambiate sotto la direzione vigile e attiva del giudice medesimo. Tale strumento preparatorio della legge, sostanzialmente, non è che la fusione del vecchio procedimento formale e dell'organo embrionale previsto nell'articolo 12 della legge 1901; l'uno e l'altro già caduti in desuetudine: il primo per la pesantezza delle forme e l'assenza del giudice, e l'altro per la insufficienza delle attività attribuitegli. Il progetto vi aggiunge ora (articolo 179) tutte quelle iniziative e quelle attività non decisorie che spettano attualmente al giudice istruttore.

In tal guisa, adunque, anche per le cause che hanno bisogno di una appartata e tranquilla preparazione, si perviene rapidamente alla soglia della prima e fondamentale sentenza del collegio; la quale presumibilmente risolverà non soltanto tutte le questioni giuridiche che sono il necessario presupposto dei fatti contrastati, ma quelle sulla ammissibilità e concludenza delle due prove frequentissime e basilari: l'interrogatorio e la prova testimoniale.

III. — *La sentenza istruttoria.* — Si delinea a questo punto, dopo la ripristinazione della udienza fissa di comparizione, il secondo ed importante distacco dal sistema in vigore; il quale, come è noto, ammette che le pur gravi questioni sulla ammissibilità oltre che sulla concludenza delle prove vengano sempre ed esclusivamente risolte con ordinanza e con effetto provvisorio, per modo che tutta una lunga e dispendiosa istruzione compiuta può crollare interamente se il collegio, in sede definitiva, riconosca l'errore iniziale del giudice istruttore. Peggio ancora quando l'errore, spesso dopo anni ed anni, venga identificato in sede di appello o di ricorso per cassazione contro la sentenza definitiva.

Questo è il problema che ha suscitato e suscita ancora le più accese discussioni specialmente nel campo scientifico. La scuola, nella sua grande ed autorevole maggioranza, è irriducibilmente contraria non soltanto alla impugnabilità immediata delle pronunzie istruttorie, ma alla forma stessa di sentenza che, prima del Codice vigente, persino le leggi speciali più recenti avevano data a tal genere di pronunzie. Anche in seno al Comitato una esigua ma apprezzabile minoranza ha insistito per il mantenimento della ordinanza istruttoria collegiale, pur dopo superata la questione del giudice istruttore preventivo

ed obbligatorio. Si adduceva il noto inconveniente di frazionare il processo in tanti giudizi autonomi, e si additava la concorde tendenza delle cennate leggi processuali sulle controversie del lavoro e sulle acque pubbliche. Tuttavia non si è esitato a ripudiare il sistema vigente per delle ragioni sostanziali che sono apparse insormontabili; ed anche perché la questione, dopo le fatte consultazioni, doveva considerarsi come superata.

Anzitutto le materie contemplate nelle due ripetute leggi speciali, che avevano voluto sperimentare, non già la *ordinanza* istruttoria collegiale, ma solamente la concentrazione obbligatoria dei gravami avverso le *sentenze* istruttorie, erano ben più limitate e semplici che non la vasta, varia e spessissimo grave materia del diritto sostanziale ordinario. Occorre appena rilevare quale enorme differenza corra fra le controversie del lavoro e sulle acque (nelle quali le questioni, prevalentemente tecniche ed uniformi, si sono quasi esaurite in pochi anni e con massime consolidate per quanto riguarda il loro aspetto giuridico), e la sconfinata materia ordinaria, nei cui molteplici settori non mai si attenua la difficoltà della indagine per il più provetto dei giuristi. Basta consultare la giurisprudenza del Supremo Collegio per toccare con mano a quali e quante difficoltà interpretative dà luogo soltanto l'ammissibilità legale della prova non documentale; e per conseguenza quanto sia illogico ed imprudente costringere le parti a litigare, chi sa per quanto tempo e con quale dispendio, prima che possa reprimersi, con una decisione terminale ed esatta, l'errore radicale di una pronunzia istruttoria. Una più grave considerazione è valsa poi a rimuovere le pure apprezzabili obiezioni. Come è noto, gli articoli 2721, 2723 e 2724 del Codice civile affidano esclusivamente alla delicatissima discrezione del giudice di merito l'ammissione della prova testimoniale e presunzionale nei settori più importanti dei rapporti giuridici. Tale grave innovazione, che fu fatta all'ultim'ora nella redazione del sesto libro e per la improvvisa fusione col Codice di commercio, fu per necessità ignorata dall'antieriore Codice di procedura; nel quale tanti altri coordinamenti non poterono operarsi per la fretta con cui si volle allora concludere la codificazione integrale. Vi era, sì, la norma analoga dell'articolo 44 del Codice di commercio; ma essa riguardava un limitato settore, e la giurisprudenza del Supremo Collegio ne aveva talmente ristretto la portata, che la discrezionalità vera e propria non era più ammessa. Orbene, il sottoporre al con-

trollo del grado superiore quella potestà discrezionale, soltanto quando la già raccolta prova o le presunzioni sono inserite e valutate nella sentenza definitiva, si risolve in un danno gravissimo e frequente, dappoiché il giudice non potrà mai sottrarsi all'influenza del fatto compiuto in quello che deve essere invece un giudizio preventivo ed astratto.

Senonché, come si diceva, la questione era ormai superata dai lavori e dalle consultazioni già compiute. Come si vedrà a proposito del giudizio di appello, la Commissione precedente, con il pieno consenso anche dei più accesi fautori del sistema vigente, aveva dovuto necessariamente infrangere il principio della inappellabilità immediata delle sentenze così dette parziali facendo delle disputabili, e poi inaccettabili, distinzioni di materia. Il che significava che le sentenze parziali, come peraltro è quasi unanimemente riconosciuto, dovessero produrre, almeno esse, quella tale ramificazione del giudizio che è il ventilato spettro contro cui lo schema attuale ha apprestato appunto tutti i possibili rimedi. Ma allora, tutto avrebbe dovuto ridursi ad eccettuare dalla deprecata ramificazione soltanto una categoria delle *parziali*, cioè le *istruttorie*; dato che nell'esteso concetto di *parziale* rientra ogni pronunzia che decida sulle progressive questioni di competenza o di merito (qui, sull'ammissibilità del mezzo istruttorio). E se è così, basta enunciare la pretesa contraria per intravedere, da un lato, l'insufficienza dell'espedito, e dall'altro tutte le difficoltà pratiche e le questioni cui avrebbe dato luogo questa residuale discriminazione diretta a confinare nella cristallizzata *ordinanza* la categoria più delicata delle parziali; cioè, le decisioni di merito e di diritto sostanziale sull'ammissibilità della prova.

Poiché, adunque, nel bilancio complessivo i pure innegabili vantaggi di una concentrazione integrale non compensavano i danni collegati alla medesima, non si poteva che ripristinare il precedente sistema; adottando però tutte quelle indirette limitazioni che ne eliminassero i più apprezzabili difetti.

Orbene, mentre per quanto concerne le impugnazioni gli inconvenienti rispettivi sono stati eliminati con un sistema misto del quale si dirà a suo luogo, nel giudizio di primo grado si è stabilito di dare l'avvio fondamentale alla causa con l'accennata *prima* (e presumibilmente ultima) *sentenza istruttoria collegiale* (articoli 185 e 186); la quale elimini, oltre tutto, le questioni sull'ammissibilità delle prove.

Sulla base di tali criteri viene adunque ripristinata la *sentenza istruttoria*; la cui eventualità era del resto prevista e regolata non solo dal Codice abrogato ma nei progetti Mortara e Chiovenda, e persino nelle leggi sulle controversie del lavoro e sulle acque pubbliche. Questa sentenza viene dichiarata provvisoriamente esecutiva di diritto; così come era già disposto nell'articolo 3 della legge del 1922 sui giudizi pretori. Ma invece dell'equivoca locuzione ivi adoperata e di quella anche essa superata di « sentenza interlocutoria », si è parlato (articolo 282) di sentenza che « provvede alla istruzione della causa », per comprendervi le ordinatorie, le preparatorie e le istruttorie in senso stretto. Si raggiungono, così, quasi tutti gli effetti dell'*ordinanza* istruttoria, ma se ne eliminano gli inconvenienti con il mutato sistema dell'appellabilità che sarà appresso illustrato.

All'effetto poi di attingere con la prima sentenza eventualmente istruttoria la massima concentrazione possibile, si è resa obbligatoria, con una apposita sanzione di condizionata decadenza, la prassi curiale per cui alla formulazione dell'interrogatorio suol seguire la contestuale ed identica articolazione della prova testimoniale. Pertanto si dispone (articolo 244-bis) che quest'ultima non può scompagnarsi dall'interrogatorio; altrimenti non sarà poi ammessa se non quando sopravvengano necessità tutte diverse dalla semplice negativa dell'interrogando. Allo stesso scopo, di ottenere in primo tempo tale sentenza concentrata, tendono le norme per cui sono eliminate l'opposizione contumaciale, la comparizione tardiva e la sentenza di non luogo. I primi due espedienti dilatori vengono soppressi mediante il comune correttivo della ripetizione, obbligatoria ma con termini abbreviati, della citazione non notificata in mani proprie (articolo 169). Anche qui si è modificata e normalizzata una attività facoltativa che l'attore, sotto il vecchio Codice, esercitava onde evitare soltanto l'opposizione contumaciale. È chiaro che occorre un corrispettivo per l'abolizione di ambedue le possibilità del contumace; altrimenti un attore solerte, con una citazione abbreviata e col deposito preventivo, avrebbe potuto farlo trovare sempre davanti al fatto compiuto della spedizione e sentenza non più riparabile in primo grado.

La pronunzia di non luogo va via con un'altra norma (articolo 184 ricavata dalla legge del 1922, per cui il collegio ha l'obbligo di promuovere in camera di consiglio la regolarizzazione degli atti sanabili. Se le parti

non vi adempiono esso giudicherà sempre nel merito e in base ai soli atti regolari.

Quando si ponga mente che al giudice delegato restano espressamente attribuite tutte le iniziative preparatorie dell'attuale giudice istruttore (articolo 179), e che, eliminate (come aveva dovuto fare anche la precedente Commissione) tutte le preclusioni, si è però introdotta una apposita sanzione indiretta (articolo 92 secondo comma) contro ogni tardività colposa delle deduzioni difensive, riesce ancor più manifesto che tutto il possibile si è fatto per concentrare la lite nella prima sentenza collegiale.

IV. — *Il giudice istruttore delegato dal Collegio e le sue funzioni.* — Dopo questa prima sentenza istruttoria, e soltanto per delegazione implicita del Collegio giudicante al quale spettano tutte le attività dispositive, entra in funzione il *giudice istruttore*.

A tale organo singolo vengono attribuiti anzitutto i cennati poteri provvisoriamente decisori del Codice vigente circa le questioni che concernono l'esecuzione dei mezzi istruttori delegatigli (articolo 205); esecuzione che si svolge precisamente secondo le norme del Codice (articolo 202 e seguenti). Ma anche dopo esaurito l'incarico esso esercita i poteri dispositivi relativamente ai mezzi di prova ulteriori, sia pure non concordati, che, di ufficio o su richiesta di una parte, gli appaiono ammissibili e concludenti per la completa decisione della causa (articolo 187). Senonché, per questa attività si è creduto di procedere cautamente; sia perché vi manca l'identità con l'organo decidente, sia perché la concentrazione presupposta nella prima sentenza istruttoria può venir meno per lo svolgimento stesso delle non precluse attività; per modo che davanti al giudice istruttore sorgano eventualmente le più gravi questioni della causa. Perciò si è stabilito che (a parte la potestà di rimandare la causa al Collegio, dopo avere espletata l'istruzione commessagli, se si prospetti una fondata eccezione di carattere risolutivo), le ordinanze istruttorie siano immediatamente reclamabili al Collegio e con effetto sospensivo (articolo 188).

In modo conforme, peraltro, aveva proposto la precedente Commissione per tutte le ordinanze istruttorie.

Si può certamente deplorare, in tale ipotesi, la probabilità di una seconda sentenza istruttoria. Questo inconveniente puramente eventuale non si è potuto evitare in modo diretto ed assoluto, ma si sono adottati due correttivi contro le impugnazioni affrettate.

Vi è in primo luogo la norma per cui le questioni contro l'ampresso mezzo di prova possono riproporsi sempre al Collegio, anche dopo scaduto il termine per il reclamo (articolo 188 ultimo comma); e vi è poi l'altra per cui il reclamante che soccombe va sempre incontro all'immediata sanzione delle spese, senza che se ne possa differire il provvedimento globale al definitivo (articolo 91, secondo comma).

Al di là di questi limiti non si è creduto prudente di procedere verso una più intensa concentrazione, e neppure verso una maggiore rapidità con il prevalente impulso ufficiale; dappoiché, anche qui, nel bilancio gli inconvenienti sono sembrati alquanto superiori ai vantaggi. Conseguentemente non hanno più vigore le molteplici e gradualità preclusioni; tanto più che, come si dirà qui appresso, anch'è le nuove eccezioni e prove in grado di appello hanno dovuto essere riammesse (articolo 345, secondo comma); così come, peraltro, aveva dovuto proporre anche la precedente Commissione dietro la pressione del fatto esperimento.

Anche le particolari estinzioni del sistema vigente sono state eliminate e sostituite quasi tutte da quella generale di un anno; ridotta però a sei mesi per il processo di esecuzione (articoli 307 e 630). Difficoltà insormontabili hanno vietato di mantenere la dichiarazione di ufficio; ma si è cercato di sopprimere fino al possibile gli espedienti dilatori limitando l'efficacia interruttiva ai soli atti che vengono notificati alla controparte o che si compiano con l'intervento del giudice (articolo 307, primo comma). Se poi le parti, contro ogni previsione, si accorderanno nel prolungare oltre misura il giudizio, vorrà dire che ciò sarà stato imposto dalle loro rispettive e gravi esigenze pur contrastanti con il meno intenso interesse pubblico alla celerità dei giudizi.

Concludendo su questa parte, si può affermare che la riforma del procedimento dichiarativo di primo grado costituisce un temperamento dei due sistemi contrapposti e racchiude quasi tutte le utili ed esperimentate norme del vecchio e del nuovo Codice, nonché delle leggi intermedie. Per constatarlo non occorre qui riferire ed illustrare tutte le altre norme, le quali non costituiscono altro che la fusione e il riassetto delle disposizioni contenute nella legge e regolamento del 1901, nonché delle leggi posteriori e del Codice attuale sulla introduzione, trattazione e decisione della causa. Soltanto giova forse segnalare la nuova norma per cui, pur restando fermo il concetto del consulente tecnico come ausiliario del giudice, si evitano

moderatamente il dispendio e il ritardo nei casi in cui l'attività debba svolgersi in luogo lontano dalla sede giudiziaria (articolo 191 ultimo comma).

V. — *Il giudizio davanti al pretore e al conciliatore.* — Sistemato in tal modo il giudizio di primo grado davanti al tribunale, non si è ravvisata l'opportunità di applicarne integralmente le relative norme ai giudizi davanti al pretore e al conciliatore. Per tali giudizi il sistema vigente della ordinanza istruttoria concentrata nella sentenza definitiva, oltre che reclamato dagli stessi uffici operanti, è parso giustificato sia dalla unicità del giudice, la quale rende seriamente attuabili l'oralità e l'immediatezza, sia dalla relativa parvità della materia e speditezza del giudizio. Tali elementi, nel loro complesso, rendono meno gravi i pericoli di una riforma tardiva ed eventuale; mentre l'appesantire persino la conciliazione con la sentenza istruttoria sarebbe stato proprio un fuori d'opera.

A qualcuno l'aver mantenuto l'ordinanza istruttoria soltanto nei giudizi avanti al pretore o al conciliatore è sembrata una contraddizione col sistema del procedimento collegiale. Ma l'obiezione si rivela essa stessa inconsistente sol che si consideri che già spesso la legge ha creduto di regolare diversamente il procedimento proprio in funzione della importanza e del valore della causa; fino a dichiarare addirittura inappellabili le sentenze al di sotto di un certo valore. Senonché il diverso sistema vuole qui confermare soprattutto le ragioni evidenti per cui è mancato, nel procedimento davanti al tribunale, il lodevolissimo intento della concentrazione assoluta. Questa, infatti, può concepirsi se il giudizio di primo grado duri qualche mese, ma non mai dove o quando alla sentenza definitiva si perviene, per necessità attualmente sovrumane, dopo un enorme ritardo. Qui sta tutto il problema; il quale non ha nulla che vedere con la bontà od esattezza dei contrari principî teorici.

Rimane dunque inalterata nei due settori la procedura vigente; e perciò l'ordinanza istruttoria è sempre separata ed avulsa dall'eventuale sentenza sulle altre questioni di merito e di competenza (articolo 317). Né più né meno di quanto si verifica attualmente anche nei giudizi davanti al tribunale. Il richiamo alle norme nuove del procedimento collegiale, in quanto applicabili, viene indirettamente a sopprimere anche nelle due sedi minori le attuali preclusioni e le estinzioni particolari del processo.

VI. — *Le controversie del lavoro.* — Sensibili modificazioni subisce invece il procedimento delle controversie del lavoro. Eliminate infatti le norme che si riferiscono alle ormai inattuabili controversie collettive, parve prudente adattare a quelle superstiti individuali il qui riformato sistema ordinario del tribunale, nonché ammettere anche la competenza del conciliatore. La prima soluzione è stata suggerita dall'imponente considerazione che la diversità del procedimento provocherebbe notevoli inconvenienti ove venga a mutarsi il rito per la tardiva identificazione di una materia diversa; nonché dal fatto che il nuovo procedimento, snellito e accelerato in confronto a quello del vecchio Codice, può ben adattarsi anche alla materia speciale per le controversie importanti e di notevole valore.

La competenza del conciliatore è poi giustificata dalla esigenza stessa delle parti nelle controversie di infimo valore e dal normale concetto di simili controversie ormai sganciato dalla pomposa funzione corporativa. Dai medesimi riflessi proviene l'implicita nuova norma per cui l'impugnazione delle sentenze si eseguisce nei gradi normali; per modo che il modesto operaio non sarà più costretto ad istituire il lontano e costoso giudizio in Corte di appello, ma può invece provvedersi persino davanti alla pretura della propria sede se la competenza territoriale non vi si opponga.

Dopo la soppressione dei sindacati con personalità giuridica e rappresentanza obbligatoria e degli inquadramenti sindacali del sistema corporativo, si rendeva necessaria una nuova determinazione della competenza riguardo ai dipendenti degli enti pubblici menzionati nel n. 3 dell'attuale articolo 429. Non si poteva rimanere inerti su tal punto perché le parti per l'avvenire non avrebbero alcuna regola per apprendere quale sia il nuovo criterio della competenza dopo abolito quello dell'inquadramento. Né si potevano lasciar ferme le ormai inattuabili norme sugli adempimenti pregiudiziali. Abrogati pertanto gli articoli relativi si è sostituito, quanto alla cennata competenza, al criterio dell'inquadramento, quello analogo per cui le disposizioni dell'apposito capo si applicano agli enti pubblici i quali hanno finalità prevalentemente economica. In tal modo viene almeno indicato alle parti un criterio tangibile per l'identificazione della competenza (articolo 429, n. 3); e lo si è fatto seguendo sostanzialmente il recente indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio. Se e quando verranno altre

nuove norme sostanziali, esse saranno certo accompagnate da quelle procedurali che sostituiranno in tutto o in parte le disposizioni vigenti.

VII. — *La concentrazione volontaria dell'appello e del ricorso per cassazione.* — Esaurita così la sistemazione del primo grado di giudizio nei vari settori delle rispettive competenze, si presentava il problema delle impugnazioni e della loro disputata concentrabilità in unico terminale gravame. Di fronte alla concentrazione assoluta del vigente Codice per cui, oltre il gravame inattuabile delle ordinanze istruttorie, vi è anche quello inammissibile delle così dette sentenze parziali, stava la norma dell'appellazione incondizionata e generale del vecchio Codice.

Il problema era strettamente collegato a quello già discusso circa la forma delle pronunzie istruttorie. Le identiche ragioni che avevano consigliato di scartare la forma dell'ordinanza hanno suggerito di ripristinare la appellabilità immediata per tutte le sentenze. Già sono stati rilevati e commentati i pericoli e i danni di una riforma tardiva delle ordinanze istruttorie nelle cause di una normale gravità; e quelli ancor più gravi di una riforma che arrivi in appello o in cassazione soltanto dopo che la causa è decisa definitivamente. Identico risultato problematico e instabile si ha con le sentenze così dette parziali quando in appello o in cassazione si annulli il punto di partenza dopo un annoso e dispendioso giudizio. A questa situazione già grave si è aggiunta l'incertezza perdurante della discriminazione fra le parziali e le definitive, aggravata dal nuovo concetto delle parziali esclusivamente soggettive; tanto che i difensori delle parti preferiscono attualmente di proporre, nel dubbio, impugnazioni premature ed inammissibili pur di non incorrere nella irreparabile inammissibilità dopo la riserva eventualmente inefficace.

Di fronte a questa intollerabile situazione, che veniva clamorosamente e da ogni dove denunciata, la precedente Commissione, come si è già sopra accennato, pure avendo conservato tutto il resto, non poté non adottare l'impugnabilità immediata per i casi più emergenti delle parziali in tema di divisione e di risarcimento di danni. Questo espediente, che venne approvato anche dai conservatori integralisti del Codice attuale, serviva solo a rilevare la confessata ed oramai indiscutibile impossibilità di attuare quella concentrazione che dovrebbe evitare la così detta ramificazione del giudizio; mentre in concreto lasciava

le cose come erano. È infatti chiarissimo che l'inconveniente, forse trascurabile se quegli eccettuati giudizi sono di lieve entità, si ripresenta con la stessa imponenza per qualunque altro giudizio complesso e dispendioso in cui dalla pronuncia parziale dipende tutto il resto dell'itinerare processuale; così come avviene peraltro con le pronunzie sull'ammissibilità della prova, le quali sostanzialmente non sono che una speciale categoria delle parziali.

Dovendosi adunque ripristinare l'immediata impugnazione di tutte le sentenze, si è deciso tuttavia di realizzarne almeno una concentrazione volontaria dato che quella obbligatoria del Codice vigente era, per unanime convinzione, da scartare. Il precedente cospicuo per raggiungere tale auspicato obiettivo veniva offerto da due norme identiche della legge sulle acque, 11 dicembre 1933, numero 1775 (articolo 189) e di quelle sulle controversie individuali del lavoro, 21 maggio 1934, n. 1073 (articolo 21).

Com'è noto il meccanismo delle impugnazioni adottato dalle due leggi cennate (la seconda delle quali è ora assorbita nel Codice), è diverso da quello del Codice vigente. Fermo rimanendo infatti che le *sentenze* interlocutorie e quelle su questioni pregiudiziali non possano impugnarsi se non con la definitiva, viene però consentito l'appello immediato per la parte definitiva della sentenza. A differenza di quanto dispone attualmente il Codice, non soltanto vi sono previste le *sentenze* interlocutorie che vengono adesso ripristinate nell'attuale schema, ma si permette l'appello immediato contro le sentenze *parziali*. Vero è che la parzialità è lì diversamente intesa, in quanto vi si contrappongono anche le sentenze interlocutorie (in senso più o meno largo, ma tanto da comprendervi sempre le istruttorie) del tutto sconosciute nel sistema del Codice. Senonché, al diritto della impugnabilità immediata per la parte definitiva, sta contrapposto quello alternativo di riservare la proposizione del gravame per dopo la sentenza che ponga termine all'intero giudizio. E poiché per autorevole testimonianza risultava che quella potestà dilatoria è stata assai spesso utilizzata dalle parti tanto da provocare una notevole concentrazione dei gravami, non rimaneva che ampliare la provvida norma ed adattarla al nuovo sistema dell'appellabilità immediata.

Si stabilisce pertanto (articolo 340) che, per tutte le sentenze *non definitive* (nella quale formula si comprendono quelle di ogni categoria senza necessità della difficile discri-

minazione), la parte può far la riserva del gravame alternativamente con il diritto all'appellazione immediata. Onde raggiungere una concentrazione integrale, per quanto volontaria, si dispone inoltre che le due facoltà sono rigorosamente alternative; sia nel senso che non si possa ricorrere all'una dopo avere esercitato l'altra, e viceversa; sia nel senso che non si possano esercitare cumulativamente e per parti separate. La possibilità di un frazionamento viene eliminata anche per le cause con pluralità di parti; nella quale ipotesi l'appello di uno solo costringe gli altri, anche se abbiano fatto la riserva, a seguirne le sorti con l'appello incidentale; mentre se la sentenza è definitiva nei confronti di uno solo, questi deve appellare immediatamente e trascina con sé nel giudizio unico di appello tutti gli altri che non si acquietino alla sentenza di primo grado (articolo 340, ultimo comma).

Con tale sistema è completamente eliminata la necessità della sottile discriminazione; sia perché la riserva funziona sempre che rimanga in sospenso una parte qualsiasi della lite, sia perché, nel più lontano dubbio, la parte non ha che da appellare immediatamente. Nella ipotesi in cui, dopo una prima riserva, venga pronunciata altra sentenza istruttoria, si è provveduto, con l'articolo 340-*bis*, ad eliminare il frazionamento degli eventuali gravami e a concentrare almeno tutti quelli contro le pronunzie non definitive.

Allo scopo poi di far preferire la riserva alle azzardate impugnazioni si dispone, da un canto, che la riserva possa farsi con il comodo ed economico mezzo della dichiarazione in cancelleria, invece che con la notificazione formale imposta dalle cennate due leggi; e dall'altro, che (articolo 91, secondo comma) la soccombenza nel gravame produca sempre la condanna alle spese (salva la eccezionale compensazione), senza quella possibilità dilatoria del vecchio Codice diventata la prassi costante che invogliava alle impugnazioni frazionate. E questa una sanzione simmetrica a quella pei reclami azzardati contro le ordinanze del giudice istruttore.

Contro il sistema della riserva facoltativa di gravame si sono fra l'altro appuntate le critiche di qualche autorevole contraddittore anche in seno al Comitato. Si obiettava infatti che in tal modo venisse affidata ad una sola parte, ed a quella meno indicata, la facoltà di impugnare o di riservarsi la impugnazione; e si costringesse l'altra parte a sottostare a quella unilaterale discrezione.

In verità non è ben chiaro come e perchè un soggetto diverso dal dissenziente e soccombente possa essere più *indicato* per esercitare quella alternativa. L'altra parte infatti ha ottenuto quello che aveva chiesto: cioè la prova con la esecuzione provvisoria di diritto.

Se il dissenziente fa la riserva, le parti si trovano nella precisa situazione in cui le pone attualmente l'ordinanza istruttoria. Ed è quanto si prevede o si auspica appunto con l'adottata riserva. Chi infatti ebbe anche una modesta pratica col passato Codice sa bene che la parte, dopo la proposizione dell'appello contro la sentenza interlocutoria, solleva spesso differirne la trattazione, con la tacita connivenza dell'avversario, fino a quando, intervenuta la sentenza definitiva con il relativo gravame, i due giudizi si riunivano ed erano decisi con unica sentenza. Ché se invece, con la introdotta alternativa, verrà proposto l'appello immediato, l'altra parte lo vedrà bene e a tempo per regolare i propri interessi, proseguendo o facendo sospendere l'istruttoria secondo che essa sia più o meno sicura della decisione appellata. Poiché infatti la clausola esecutiva è sempre di diritto, mentre per il Codice passato essa poteva concedersi a richiesta e in determinati casi, si è introdotta la norma (articolo 282) per cui se la parte presceglie l'appello immediato l'altra può chiedere ed ottenere la sospensione della prova ed evitare la decadenza.

Analogamente al giudizio di appello le norme suddette sono riprodotte anche per il giudizio di cassazione (articolo 361); ove però era superflua la specifica sanzione per le spese in caso di rigetto, ed era fuori luogo quella della sospensione della prova in caso di ricorso.

VIII. — *Il giudizio di appello: rapporto col primo grado; rimessione; improcedibilità; sospensione della esecuzione.* — Il tormentoso problema delle preclusioni, risolto per il primo grado con lo svincolo da quei legami strettamente connessi con il sistema vigente, non poteva che egualmente risolversi quanto alle nuove eccezioni e per le prove deducibili in appello; salva sempre la rigorosa sanzione delle spese per gli ingiustificabili ritardi (articolo 91, secondo comma). Alla ripristinata libertà per tutto quanto non sia vera e propria domanda, fa riscontro la integrale riproducibilità delle deduzioni assorbite o respinte nei riguardi dell'appellato vittorioso. Integra, però, per quanto riguarda le dedu-

zioni dell'appellante, rimane la provvida norma del Codice per cui esse debbano espressamente riprodursi (articolo 346).

Riammessa l'appellabilità immediata per tutte le sentenze, risorgeva la necessità di riordinare integralmente la rimessione eventuale della causa al giudice di primo grado nel caso di sentenza di appello non definitiva, e di ridurre al minimo possibile l'esiziale ritardo dei troppo abusati e non necessari ritorni. Ferme restando le eccezioni stabilite negli articoli 353 e 354 del vigente Codice, e ferma anche quella del vecchio articolo 492 per il caso di conferma della sentenza interlocutoria (nel qual caso non si potrebbe evitare la rimessione senza sopprimere sostanzialmente il doppio grado), si è però stabilito (articolo 353, ultimo comma) che quando viene impugnata una sentenza definitiva il giudice di appello, se la riformi ordinando mezzi istruttori, deve trattenerne la causa e non può invece esercitare la facoltà riconosciutagli dal secondo comma dello stesso articolo 492. Per non appesantire l'attività di quell'organo superiore, e per non suscitare istintive ripugnanze contro le riforme di quel genere, si consente in tal caso la delega della esecuzione ad un giudice inferiore anche nella stessa sede, e se ne regolano gli effetti (articolo 354). E poiché delle ipotesi previste nel vecchio articolo 493 è assorbita quella della prima parte (per cui sorge attualmente la necessità del regolamento), non vi era nemmeno da disciplinare quella del secondo comma per cui il regolamento è facoltativo, dappoiché non può costituire certo una ipotesi di rimessione quella in cui viene dichiarata la incompetenza del primo giudice.

In conseguenza delle adottate modificazioni si è dovuto altresì disciplinare, con opportuni miglioramenti, la improcedibilità dell'appello ed includervi le norme del vecchio rigetto senza esame. Coordinando le disposizioni del regolamento Mortara sul procedimento sommario con quelle nuove dell'attuale progetto, e raccogliendo i suggerimenti della vecchia esperienza, poiché è stata esclusa la possibilità della comparizione tardiva anche in appello, si è voluto tutelare fino al possibile l'appellante la cui inattività dipenda dalla mancata notizia effettiva o da improvviso impedimento. E così, ove la ignoranza sia assolutamente da escludere perché l'udienza è stata da lui stesso fissata o perché la citazione abbreviativa gli è stata notificata in mani proprie, non si poteva accordare al giudice di appello se non la potestà discrezionale di un congruo differimento di ufficio se sia presu-

mibile un legittimo impedimento. Per quanto possa apparire lieve e problematico, l'espediente, esso corrisponde all'attuale potestà del giudice istruttore per la analoga situazione; ed è sempre qualche cosa, di fronte al rigore assoluto del vecchio articolo 489 integrato dall'articolo 51 del Regolamento 1901. Quando invece ci sia stata la costituzione preventiva dell'appellante quella presunzione acquista maggior consistenza e il differimento diviene obbligatorio. Essendo per tale ipotesi da escludere la comparizione tardiva del citato articolo 51, la parte, con la medesima iniziativa colà prevista, troverà la causa congruamente differita invece che già spedita a sentenza, o addirittura decisa. Infine, la citazione abbreviativa non notificata in mani proprie deve essere rinnovata perché possa pronunciarsi la improcedibilità (articolo 348, ultimo comma).

Altra notevole innovazione di questo grado del giudizio è quella per cui la potestà di sospendere discrezionalmente l'esecuzione della sentenza di appello viene attribuita, secondo una norma che si trovava anche nel progetto Mortara, allo stesso giudice che l'ha pronunciata, invece che alla Corte di cassazione. L'esperimento del sistema attuale non è incoraggiante: A parte le questioni sul ricorso eventualmente separato e sul relativo deposito, certo è che il Supremo Collegio, nell'esercitare tale potestà, non può sostanzialmente prescindere da una specie di delibazione sulla fondatezza del ricorso. Inoltre, l'esame di merito sulla gravità od irreparabilità del danno, (fatto per giunta a distanza di luoghi e di tempo), esorbita dalle naturali funzioni della Suprema magistratura di puro diritto; mentre la accordata sospensione pone attualmente la parte resistente in una situazione di disagio se non di pregiudizio. Altro discutibile criterio è quello dell'alternativa stabilita dal Codice vigente con la locuzione « grave od irreparabile danno », che ha dato luogo a dispute ed incertezze; fino al punto che la sospensione si concede in rarissimi casi e con generale scontento. Per contrario lo stesso giudice di appello che, avendo pronunciato la sentenza conosce bene i fatti, le persone e lo stato delle cose, può provvedere con maggior sicurezza e senza alcun pregiudizio, dopo la proposizione del ricorso e previo un sommario contraddittorio in camera di consiglio.

Al fine però di eliminare le sottigliezze cui ha dato luogo la formulazione attuale della condizione per la sospensiva, si è riprodotta la locuzione più ampia e generica della

legge sul Consiglio di Stato nel senso che il provvedimento debba essere giustificato da « gravi motivi » (articolo 359-bis).

IX. — *Il giudizio di cassazione e di rinvio.* — Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, tranne la concentrazione facoltativa dei ricorsi (articolo 361) analoga a quella dell'appello, e tranne lievi ritocchi suggeriti dalla pratica forense, non vi è di notevole che la tanto invocata ripristinazione del vecchio motivo di ricorso per difetto di motivazione (articolo 360, n. 5). L'attuale formulazione ha dato luogo a sensibili incertezze ed a critiche sia perché difficile riesce quasi sempre la identificazione dell'*omesso fatto decisivo* cui allude la legge, sia perché la ricerca sulla *decisività* raramente si può scompagnare da una indebita invasione nel campo del merito. Astrattamente, con la formula del Codice basterebbe qualsiasi nuda ed arbitraria affermazione del giudice di merito per giustificare il dispositivo, purché non si riscontrasse quella tale omissione. Si imponeva adunque il ritorno alla vecchia e tranquillante censura, che viene a ripristinare la garanzia addirittura costituzionale della motivazione nelle sentenze giudiziarie; la quale, peraltro, nonostante le variabili formule, viene in concreto sempre attuata dalla Corte Suprema di cassazione quando le esigenze supreme della giustizia lo impongono.

Nel tornare alla vecchia formula si è voluto tuttavia integrarla con quelle qualificazioni restrittive che già erano state sostanzialmente accolte dalla giurisprudenza, e che serviranno a contenere la censura entro i confini compatibili con le attività del Supremo Collegio e con la sostanziale giustizia. Si è detto pertanto che la deficienza lamentata debba essere *grave*, al fine di escludere le eventuali lievi mende; e deve riguardare i fatti *rilevanti* per la decisione. Con questo ultimo aggettivo si è inteso di precisare che la censura non può riguardare i fatti che non incidono sulla essenza della complessiva ed unitaria indagine del giudice di merito. È chiaro poi che nella mozione del difetto grave rientra la irrazionalità del processo logico e la sua insanabile contraddizione, secondo la già consolidata giurisprudenza. Non è stata mantenuta invece la condizione che debba trattarsi di un fatto discusso tra le parti perché, a differenza di quanto si verifica nella semplice omissione, anche una affermazione arbitraria, fatta di propria iniziativa del giudice di merito sulle risultanze non discusse, o discusse per altro oggetto, può e deve essere

soggetta a censura se non è sufficientemente motivata.

Nessun'altra modificazione si è apportata per il giudizio di cassazione, tranne la già cennata soppressione dell'articolo 373.

Il giudizio di rinvio, ferma restando la norma dell'articolo 393 per l'ipotesi di estinzione del processo, riprende la fisionomia anteriore, dato che la soppressione delle preclusioni nel giudizio di appello non può non riflettersi in quello di rinvio; salve le preclusioni che provengono dalla sua stessa natura, cioè dalle eventuali limitazioni segnate col ricorso e con l'annullamento.

Immutata rimane ancora la norma dell'articolo 384 per cui il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento. La contraria soluzione, adottata dalla precedente Commissione, e vivamente caldeggiata da qualche autorevole membro del Comitato, non ha ottenuto i sufficienti suffragi. È prevalso il concetto che, trattandosi di un principio delicatissimo, il quale investe il prestigio e l'autorità del Supremo Collegio, non sia il caso per ora di mutare affrettatamente rotta. Tanto più che seri inconvenienti non vengono segnalati e che un sufficiente correttivo si riscontra anche nella vigente norma per cui le più importanti questioni di massima possono senz'altro deferirsi alle Sezioni unite.

X. — *Il processo esecutivo.* — La struttura del processo esecutivo, che è veramente il risultato più prezioso della scienza processuale italiana, ha sconsigliato di seguire la tendenza demolitrice e di intaccare comunque il sistema che contempera gli interessi ed i diritti di tutti i soggetti in conflitto. Ferma adunque ne rimane tutta la disciplina; compresa quella dell'organo preposto alla esecuzione, le cui funzioni, come sarà precisato in sede di coordinamento, devono adeguarsi al modificato processo di cognizione nei due settori ove appunto si innestano le inevitabili parentesi cognitive: cioè a dire, le opposizioni contro l'esecuzione (distinte da quelle contro gli atti esecutivi), e le controversie in sede di concorso e graduazione. In tutto il resto i poteri del giudice della esecuzione rimangono immutati. Le sue attività decisorie, ordinatorie ed amministrative si compiono esattamente come sono disciplinate nel Codice vigente, ma solo fino al punto in cui la sua funzione non si viene a saldare ed a confondere con quelle di giudice istruttore delle cennate parentesi giudiziali cognitive. In tal caso, poiché non esiste più la funzione pre-

ventiva istruttoria del Codice attuale, esso rimette le parti ad udienza fissa davanti al tribunale affinché la causa abbia il suo ordinario svolgimento. Si intende che normalmente sarà lui stesso il giudice delegato dal presidente e l'istruttore, se la causa dovrà passare per tali fasi cognitive sino alla ripresa automatica del processo esecutivo vero e proprio. E si intende, ancora, che, nonostante i rinvii ad udienza fissa dall'una all'altra fase, e viceversa, le vigenti estinzioni non funzionano più, ma cedono il posto a quella unica semestrale.

Tutto ciò sarà materia dell'immediato coordinamento per il quale i formali ritocchi sono fin da ora agevolmente identificabili e sono stati già approntati.

Un punto solo ha dovuto necessariamente subire una notevole modificazione; ed è quello che riguarda il così detto e tanto deplorato *parlamentino* anteriore alla vendita nella esecuzione mobiliare. Da ogni parte, ed anche dagli strenui sostenitori della integrità, si segnalava che quel congegno pesante, per cui debitori e creditori di ogni specie dovessero essere convocati in assemblee plenarie, spesso vacue e differite, per disputare verbalmente sulle condizioni di vendita, avesse addirittura paralizzato soprattutto le esecuzioni mobiliari di lieve o media entità; mentre le altre esorbitano spesso dal campo della esecuzione individuale. Dopo l'attenta ricerca di un correttivo che non intaccasse menomamente il sistema, si è deciso di sostituire la ingombrante e spesso inutile assemblea con un contraddittorio scritto e preventivo fra i vari interessati entro brevi termini, previe le rispettive notificazioni affidate alla cura del creditore istante.

Si dispone pertanto che quest'ultimo debba notificare il ricorso per la vendita con le proposte condizioni a tutte le parti cui si riferisce il Codice nell'articolo 530; ma non più per la convocazione ivi prevista, sibbene perché le parti intimare possano, entro un certo tempo, sia presentare le proposte riguardo alle condizioni della vendita, sia proporre le opposizioni dalle quali non siano decadute (articolo 530 n. 1 e 2 del secondo comma). Poiché il creditore provvederà nel proprio interesse a quelle regolari e tempestive notificazioni che attualmente, con l'impulso di ufficio, provocano le maggiori difficoltà, è presumibile che al pretore pervenga tutto in regola e tempestivamente perché possa: o provvedere con ordinanza alla assegnazione e alla vendita; oppure decidere con sentenza (inoppugnabile) sulle eventuali opposizioni contro gli atti ese-

cutivi, per poi provvedere immediatamente allo stesso atto espropriativo (articolo 530-ter). In tal modo si contempera l'interesse dei creditori concorrenti con quello del creditore istante e del debitore; e si elimina il tanto deprecato *parlamentino* senza però giungere al sistema semplicistico o pericoloso del Codice passato, per cui i creditori concorrenti, cioè semplicemente oppositori, non erano chiamati se non a vendita compiuta per partecipare alla distribuzione del prezzo.

Una procedura ancora più spiccia è apparsa assolutamente necessaria in un particolare settore, ove nemmeno l'eliminazione del solo *parlamentino* riesce a rimuovere l'ostacolo che si oppone contro la esecuzione mobiliare. Quando infatti la cosa pignorata è di infimo valore, quelle formalità ordinarie e le iniziative del creditore per ottenere la vendita o l'assegnazione, e poi la distribuzione, ne assorbono, con il loro costo, l'intero valore e lo costringono a rinunciare addirittura ad ogni esecuzione. I casi autorevolmente segnalati sono assai frequenti. Fra l'altro molti istituti speciali si trovano con numerosissimi e lievi crediti, i quali divengono indirettamente inesigibili. Perciò si istituisce ora la procedura speditissima ed economica per le piccole espropriazioni mobiliari, la quale, per ovvie ragioni, è stata limitata al solo pignoramento presso il debitore.

Si è stabilito (articolo 554-bis) che vi debba ricorrere la misura lieve (non più di lire diecimila) tanto del credito per cui si procede quanto del valore della cosa pignorata. In tale duplice ipotesi la vendita viene senz'altro ordinata sulla semplice istanza del creditore; ed è il debitore che deve tempestivamente opporvisi; mentre gli altri creditori intervenienti concorreranno sul prezzo. Le decisioni inoppugnabili del pretore sono tutte improntate ad una discrezionalità che è giustificata appunto dalla parvità della materia e dell'interesse delle parti; tanto più che, in sede di eventuale concorso, le ragioni dei creditori esclusi rimangono sempre impregiudicate di fronte al debitore.

XI. — *I procedimenti speciali.* — Lievi modificazioni sono apportate ai procedimenti speciali nelle parti ove si è riscontrato qualche notevole lacuna. Vengono infatti regolati più compiutamente tanto il sequestro giudiziario che quello conservativo (articoli 672 e 680); sia in rapporto al contraddittorio adeguato alla diversa natura dei due mezzi cautelati, sia in rapporto alla convalida nella ipotesi in cui il giudizio di merito rientri in una competenza

speciale sì da rendere inattuabile la concentrazione dei due giudizi. Poiché, in tal caso, una rigorosa interpretazione giurisprudenziale inclina addirittura verso la dichiarazione di inefficacia del già concesso e non convalidabile sequestro, si dispone (articolo 680) che, in questa eccezionale ipotesi, possa pronunziarsi sulla convalida separatamente dal merito; così come avveniva sotto il Codice abrogato quando le competenze della medesima giurisdizione ordinaria erano diverse.

Altro ritocco si è fatto in tema di sequestro presso terzi, nel senso che la dichiarazione del terzo possa essere raccolta ancor prima della convalida e della condanna contro il diretto debitore, ed in modo che il creditore, dall'esito della dichiarazione medesima, possa decidere se gli convenga di affrontare il duplice giudizio (articolo 678, primo comma).

XII. — *Il giudizio arbitrale.* — Ultime modificazioni notevoli sono quelle apportate al giudizio arbitrale.

La prima consiste nella ripristinata capacità per lo straniero di funzionare da arbitro; e non ha bisogno di commento dopo la rinnovata concezione delle relazioni tra gli Stati del consorzio civile.

La seconda attiene alla competenza di risulta dopo la dichiarazione di nullità. Attualmente tale competenza viene spostata verso un grado superiore; per modo che, nei normali e più gravi giudizi che rientrerebbero nella competenza del tribunale, resta abolito il doppio grado per il semplice fatto che la Corte di appello non ha funzionalmente un giudice superiore di merito. Invece quella garanzia si conserva per i giudizi minori che sarebbero stati di competenza pretoria e che, dopo la dichiarata nullità, passano al tribunale. Accogliendo le giustificate critiche, lo schema attuale torna opportunamente al sistema più logico e tranquillante del vecchio articolo 33 del Codice abrogato.

XIII. — *Le modificazioni minori e la struttura integrale della riforma.* — Alle sostanziali modificazioni sin qui illustrate sono da aggiungere alcune altre di minore importanza che riguardano la parte generale del Codice racchiusa nel primo libro. Essa rimane inalterata, così come sostanzialmente inalterato rimane tutto il resto che non viene menzionato nella presente relazione. Soltanto pochi ritocchi, suggeriti dalla pratica forense, meritano i fugaci accenni seguenti:

a) anzitutto per il foro facoltativo, previsto nell'articolo 20, si è riprodotta, limitata-

mente alle obbligazioni contrattuali, la condizione che il convenuto sia citato in mani proprie nel luogo ove è semplicemente sorta la obbligazione. Tale condizione evita che la competenza germi da un incontro occasionale delle parti contraenti, in un luogo ad esse estraneo, o addirittura dal momento fuggibile nel quale esse concludono in treno le trattative. Questa situazione inaccettabile proviene dal fatto che il nuovo Codice ha inopportunamente eliminato tanto la condizione del primo comma del vecchio articolo 91, qui ripristinata, quanto la duplice condizione del secondo comma nel quale si parlava di promessa e consegna della merce;

b) per il regolamento di competenza si è eliminato un espediente dilatorio del debitore, concedendo all'attore di ottenere nel frattempo la prosecuzione a proprio rischio del giudizio di merito o la esecuzione (articolo 48, ultimo comma). Attualmente il debitore, invece dell'appello, propone l'infondato regolamento facoltativo ed ostacola la condanna esecutiva o l'istruzione della causa. Conformemente poi alla identica proposta della Commissione precedente, si è attribuito alle parti di poter provocare, a discrezione del Primo Presidente, la discussione del regolamento in pubblica udienza per le cause più gravi;

c) in conseguenza del mutato concetto e sistema delle controversie del lavoro si è abolito l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;

d) si è soppressa la cauzione contemplata nell'articolo 98, perché essa può costituire un pericoloso ostacolo contro il diritto di una parte attrice indigente; ed è poi in contrasto con il diverso trattamento implicitamente fatto al convenuto.

* * *

Esaurita così la rassegna di tutte le modificazioni notevoli, giova segnalare che altre numerose disposizioni, qui non menzionate, dovranno subire delle modificazioni semplicemente formali nella differita sede di coordinamento. E ciò deve avvenire non solo in conseguenza delle recenti leggi speciali, comprese quelle derivate dalla nuova forma istituzionale, ma soprattutto per il riflesso necessario delle modificazioni sostanziali contenute nel progetto. Non è parso, infatti, né utile né pratico appesantire fin da ora quest'ultimo con una lunghissima riproduzione di mutamenti formali facilmente congetturabili da chi col

Codice abbia una certa dimestichezza. Si è quindi preferito di inserire in apposita tabella la sola rassegna delle disposizioni modificate nella sostanza e di quelle completamente nuove. In tal modo l'osservatore, con il confronto del Codice, ha fin da ora la visione immediata e precisa di tutte le innovazioni vere e proprie. Per le altre la relativa tabella è stata già approntata con l'esame minuto e attento di tutti gli articoli del Codice, e sarà pubblicata insieme con le disposizioni di attuazione e transitorie.

Tale è l'aspetto panoramico della riforma; la cui importanza, come è chiaro, si accentra esclusivamente nel mutato sistema del processo di cognizione. Qualunque osservatore attento e sereno, se riesce ad eliminare dal proprio spirito tutte le disputabili pregiudiziali scolastiche (ed è doveroso farlo in un campo eminentemente pratico, almeno dopo il fallito esperimento in corso), non potrà riconoscere che, sempre nei limiti dell'umana prevedibilità, l'adottato sistema, oltre tutto il resto, mette le parti litiganti in perfetta parità di posizioni senza menomamente intaccare quel supremo obiettivo della celerità processuale che, peraltro, col Codice in vigore, è rimasta ancora una volta allo stato di lodevole intenzione e di inappagata aspirazione. L'attore, infatti, che è il presunto creditore, se vuole e sa percorrere il cammino garantito dal diritto sostanziale e processuale (altrimenti imputi a se stesso tutti i possibili infortuni), trova i cancelli immediatamente spalancati con la citazione ad udienza fissa, e poi la strada completamente sgombra da ogni ostacolo: opposizioni contumaciali; riaperture di termini; pronunzie di non luogo; pronunzie istruttorie non eseguibili; rimessioni in primo grado; tutto è stato eliminato, mentre si conserva il meglio del sistema vigente, in modo che egli potrà avanzare sempre diritto e spedito, fino al giudicato terminale. L'avversario, che è anche egli il debitore presunto, o semplicemente denunciato, conserva soltanto quei diritti che nessuna legge può onestamente confiscargli. Soprattutto quello di poter provocare a proprio rischio la immediata revisione, nei gradi superiori, di ogni progressiva pronunzia, in modo da stroncare a tempo una persecuzione eventualmente illegittima, dispendiosa e sovente dannosissima ed irreparabile, come può essere quella che abbia provocato la preventiva trascrizione immobiliare o tanti altri simili pregiudizi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Fino a che non si procederà ad una ulteriore revisione del Codice di procedura civile ed al suo riassetto definitivo esso verrà applicato con le modificazioni specificate nella annessa tabella.

ART. 2.

Le modificazioni stesse avranno esecuzione a cominciare dal

ART. 3.

Entro il termine medesimo saranno pubblicate le norme transitorie e di attuazione, nonché quelle di coordinamento.

TABELLA DELLE MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

NEL PRIMO LIBRO

A) All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« Se si tratta di obbligazione contrattuale il giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione è competente a norma del primo comma soltanto se il convenuto sia ivi citato in mani proprie ».

B) All'articolo 48 è aggiunto il seguente comma:

« Su ricorso dell'attore il pretore o il collegio può disporre, con ordinanza non impugnabile, che il processo abbia il suo normale corso in pendenza del regolamento ».

C) Il primo comma dell'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« Il regolamento è pronunciato con sentenza entro i quaranta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 47 ultimo comma. Tuttavia la parte che sia rappresentata da un avvocato iscritto nell'apposito albo, può, nello stesso ricorso, o con istanza da presentarsi al Primo Presidente non oltre cinque giorni dalla notificazione delle conclusioni del pubblico ministero, chiedere che la causa sia discussa in udienza. Le parti hanno comunque facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 ».

D) Nell'articolo 70 è soppresso il numero 4 del primo comma.

E) L'articolo 91 è sostituito dal seguente:

« Il giudice, con la sentenza definitiva nei confronti di una o di tutte le parti, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa, e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa in base alla nota presentata dalla parte o dal procuratore. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.

« La parte soccombente nel reclamo avverso l'ordinanza del giudice istruttore che dispone mezzi di prova a norma dell'articolo 187, o nell'appello avverso la sentenza che dispone unicamente mezzi di prova, è condannato alle spese.

« La mancata presentazione della nota per la liquidazione degli onorari spese e competenze entro cinque giorni dalla spedizione

della causa a sentenza, e in ogni caso entro il termine eventualmente assegnato per le note dopo l'udienza, produce la decadenza dal diritto di ripetere le somme relative dalla parte soccombente per quel grado di giudizio.

« Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

« I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario ».

F) Nell'articolo 92 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se vi è soccombenza reciproca, o vi sia stato nel corso del processo ingiustificato ritardo nella deduzione delle prove o delle eccezioni, ovvero concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ».

G) L'articolo 98 è abrogato.

H) Dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

« ART. 116-bis (*Tentativo di conciliazione*). — Se la natura della causa lo consente, il giudice, in primo grado o in appello, può, su istanza di parte o d'ufficio, ordinare la comparizione personale delle parti per tentare di conciliarle. In tal caso fissa il giorno per la comparizione, rinviando la causa ad un'udienza successiva a tale giorno. Se le parti si conciliano si redige processo verbale della convenzione conclusa. All'udienza di rinvio la causa si cancella dal ruolo e il processo si estingue.

« Il presidente può delegare un componente del collegio per procedere al tentativo di conciliazione.

« Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ».

NEL SECONDO LIBRO

TITOLO I.

A) Tutti gli articoli, dal 163 incluso al 190 incluso, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« ART. 163 (*Contenuto della citazione*). — La domanda si propone mediante atto di citazione. Questo deve contenere:

1°) il nome, il cognome e la residenza dell'attore; il nome, il cognome e la residenza

o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano ed assistono. Se l'attore o il convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2°) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

3°) la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni e con l'offerta in comunicazione dei documenti sui quali esse si fondano;

4°) la indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

5°) la indicazione del giorno dell'udienza e dell'ora della comparizione;

6°) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, quando questa non è apposta sulla stessa citazione.

« La citazione è notificata a norma degli articoli 137 e seguenti ».

« ART. 164 (*Termine per comparire*). — Il termine per comparire davanti al tribunale non può essere minore:

1°) di dodici giorni dalla notificazione della citazione se il luogo in cui questa è avvenuta si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

2°) di venti giorni, se il luogo della notificazione della citazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale adito, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

3°) di quaranta giorni, se il luogo della notificazione della citazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

4°) di sessanta giorni, se il luogo di notificazione della citazione si trova in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranità italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo;

5°) di ottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

« Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente del tribunale può, su istanza di parte e con decreto motivato steso in calce alla citazione, abbreviare il termine a comparire non oltre la metà.

« Se il termine a comparire assegnato eccede quello stabilito dalla legge, la parte convenuta può, con citazione notificata all'altra

parte, fissare una udienza prossima, osservati i termini di comparizione stabiliti per la parte convenuta.

« Se la citazione indica un giorno nel quale non vi è udienza la comparizione deve avvenire alla prima udienza successiva ».

« ART. 165 (*Cause con pluralità di convenuti*). — Quando nella stessa causa sono più le parti convenute si deve assegnare a ciascuna il termine che le compete a norma dell'articolo 164, ma l'udienza di comparizione deve essere la medesima per tutte ».

« ART. 166 (*Nullità della citazione*). — La citazione è nulla :

1°) se è omissso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti previsti nei numeri 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 163;

2°) se è assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge.

« Nel caso di mancata comparizione del convenuto la nullità della citazione è rilevata d'ufficio dal giudice.

« La comparizione del convenuto ovvero la citazione abbreviata di cui al penultimo comma dell'articolo 164 sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti ».

« ART. 167 (*Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio*). — La causa deve essere iscritta a ruolo non più tardi del giorno precedente l'udienza di comparizione.

« Il presidente del tribunale può autorizzare la iscrizione a ruolo della causa anche nel giorno stesso dell'udienza, purché prima dell'ora fissata per l'apertura della medesima.

« Per ottenere la iscrizione della causa a ruolo la parte, oltre la nota di iscrizione, deve presentare l'atto di citazione, la procura, nonché la dichiarazione di residenza o di domicilio, ovvero la elezione di questo ultimo, se non contenute in citazione, o se la causa è iscritta a cura del convenuto.

« All'atto della iscrizione della causa a ruolo il cancelliere forma il fascicolo di ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, la copia dell'atto di citazione, e quelle delle comparse e delle memorie in carta non bollata, i processi verbali di udienza, gli atti di istruzione, i provvedimenti del giudice e la copia del dispositivo delle sentenze ».

« ART. 168 (*Costituzione delle parti*). — L'iscrizione della causa a ruolo vale costituzione in giudizio per la parte che vi ha provveduto.

« L'altra parte può costituirsi alla prima udienza o nelle successive fino alla chiusura

della discussione. A tal fine deve esibire gli atti menzionati nel terzo comma dell'articolo precedente.

« Il cancelliere prende nota della costituzione delle parti sul ruolo ».

« ART. 169 (*Reiterazione della citazione*). — Se il convenuto non si costituisce e non risulta citato in mani proprie, l'attore deve, a pena d'improcedibilità della domanda, ripetere la notificazione della citazione nel termine a tal fine assegnatogli dal presidente.

« Nel caso di più convenuti se alcuni, non citati in mani proprie, non compariscono, la mancata osservanza da parte dell'attore del disposto del comma precedente importa rinuncia agli effetti della citazione contro i non comparsi.

« Ove il convenuto si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 164 penultimo comma, la citazione deve essere ripetuta alle altre parti non citate in mani proprie e non comparse.

« In ogni caso di reiterazione della citazione prevista nei commi precedenti i termini minimi di comparizione fissati nell'articolo 164 primo comma sono ridotti alla metà ».

« ART. 170 (*Dichiarazione di contumacia*). — Il presidente dichiara la contumacia del convenuto non comparso o non costituito in giudizio, ove la citazione sia stata notificata in mani proprie, o reiterata nel termine assegnato, e non vi sia un vizio che importi la nullità della notificazione. In questo ultimo caso ne ordina la rinnovazione.

« Se la causa è iscritta a ruolo dal convenuto il presidente, su richiesta di quest'ultimo, dichiara la contumacia dell'attore non comparso o non costituitosi in giudizio ».

« ART. 171 (*Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento*). — Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore, salvo che la legge disponga altrimenti.

« È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

« La notificazione e le comunicazioni alla parte costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio.

« Le comparse e le note autorizzate si comunicano mediante scambio documentato con l'opposizione sull'originale del visto della parte o del procuratore, oppure mediante deposito in cancelleria ».

« ART. 172 (*Deposito preventivo dei documenti*). — Ciascuna delle parti, previa iscrizione della causa a ruolo, ha facoltà di depositare i documenti e la comparsa in cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte con la citazione o con altro atto posteriore. In tal caso le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati in cancelleria, a farne copia o estratti in carta libera ed a farsene a loro spese rilasciare copia dal cancelliere.

« La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita. Tuttavia il collegio, per gravi motivi da enunciarsi nel provvedimento, può rinviare la discussione della causa ad una udienza prossima ».

« ART. 173 (*Assegnazione delle cause nei tribunali con più sezioni*). — Se il tribunale è diviso in sezioni, il presidente stabilisce la sezione nella quale la causa deve essere trattata.

« Dopo tale assegnazione le attribuzioni presidenziali sono esercitate dal presidente di sezione ».

« ART. 174 (*Formazione del ruolo di udienza*). — Nel giorno anteriore all'udienza il cancelliere provvede alla iscrizione della causa sul ruolo ».

« ART. 175 (*Chiamata delle cause*). — Aperta l'udienza le cause sono chiamate davanti al solo presidente. La chiamata ha luogo nell'ordine di iscrizione sul ruolo se il presidente non creda di variarlo.

« I procuratori delle parti devono assistere alla chiamata della causa per presentare le istanze nell'interesse dei loro difesi e scambiare le comparse ».

« ART. 176 (*Poteri del presidente d'udienza*). — Il presidente, su istanza delle parti o d'ufficio:

1°) dispone i rinvii concordati e quelli che ritiene opportuno di concedere. Tali rinvii non possono superare nel complesso il numero di cinque;

2°) ordina la cancellazione della causa dal ruolo se non comparisce nessuna delle parti, o se le parti comparse ne fanno domanda, ovvero se, trattandosi di causa che ha già raggiunto il quinto rinvio, non si chiede che sia chiamata davanti al collegio per la discussione;

3°) assegna il termine per la reiterazione della citazione alla parte non comparsa e non citata in mani proprie;

4°) dichiara, a norma dell'articolo 170, la contumacia della parte non comparsa;

5°) provvede sulle richieste di integrazione del contraddittorio assegnando all'uopo un termine per ottemperarvi;

6°) assegna alla parte che ne faccia richiesta il termine per la chiamata in causa di un terzo;

7°) provvede sulla riunione dei processi relativi alla stessa causa od a cause connesse;

8°) rimette la causa al giudice designato concordemente dalle parti come competente per ragione di connessione o di litispendenza o di territorio, sempre che in quest'ultimo caso la competenza sia derogabile;

9°) quando sia proposta istanza per la verificazione di scrittura privata, dà i provvedimenti opportuni;

10°) se una delle parti intenda proporre querela di falso, rinvia la causa ad altra udienza, stabilisce il termine perentorio per l'interpellanza e la risposta, ed autorizza, se del caso, la proposizione della querela;

11°) ammette i mezzi di prova concordati;

12°) dispone che la causa sia chiamata davanti al collegio quando anche una sola delle parti ne faccia richiesta.

« Nei casi previsti dai numeri 9, 10 e 11 il presidente, se non crede di provvedervi direttamente, può commettere le ulteriori attività ad un giudice, il quale, espletato l'incarico, rinvia le parti ad udienza fissa davanti al tribunale ».

« ART. 177 (*Forma dei provvedimenti del presidente*). — I provvedimenti del presidente sono emessi con ordinanza pronunziata alla udienza o nei cinque giorni successivi. In quest'ultimo caso le parti consegnano immediatamente gli atti e i documenti al cancelliere.

« Le ordinanze del presidente, comunque motivate, non pregiudicano la decisione della causa e sono sempre revocabili dal collegio.

« Tali ordinanze possono anche essere modificate o revocate dallo stesso presidente; ma se la pronuncia è avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, non sono revocabili nemmeno dal collegio, se non con l'accordo di tutte.

« Le ordinanze pronunziate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi. Quelle pro-

nunziate fuori dall'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi ».

« ART. 178 (*Nomina del giudice delegato per la preparazione della causa*). — Il presidente può, anche nella prima udienza, delegare un giudice per la preparazione della causa, se lo richiede una delle parti ed egli lo ritenga opportuno per la natura della controversia. Tale provvedimento deve essere sempre emesso quando vi sia richiesta concorde delle parti ».

« ART. 179 (*Attribuzioni del giudice delegato*). — Il giudice delegato a norma dell'articolo precedente presiede alló scambio delle comparse, alla produzione dei mezzi di prova, segnalando alle parti le questioni di merito aventi carattere risolutivo, quelle attinenti alla giurisdizione e alla competenza e le altre pregiudiziali da sottoporre preliminarmente all'esame del collegio. Procede inoltre all'espletamento delle prove da lui direttamente ammesse sull'accordo delle parti. Richiama le parti sugli eventuali difetti di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, nonché sulle irregolarità degli atti, che possono essere riparati senza pregiudizio dei diritti quesiti, invitandole a compiere gli adempimenti necessari.

« Al giudice delegato spettano i poteri contemplati nei numeri 5, 6, 9 e 10 dell'articolo 176.

« Il giudice delegato rimette le parti davanti al tribunale ad udienza fissa quando abbia compiuto la sua attività preparatoria, ovvero quando le parti ne facciano concorde richiesta, ed in ogni caso quando i rinvii davanti a lui abbiano raggiunto il numero di cinque ».

« ART. 180 (*Forma dei provvedimenti del giudice delegato*). — I provvedimenti del giudice delegato sono emessi con ordinanza pronunziata all'udienza o nei cinque giorni successivi.

« A tali ordinanze si applicano le disposizioni dell'articolo 177 ».

« ART. 181 (*Attività dei patroni*). — I procuratori delle parti davanti al presidente od al giudice delegato si scambiano le comparse e avanzano le istanze dirette a provocare i provvedimenti previsti negli articoli 176, 178 e 179.

« Lo scambio delle comparse, nel caso di accordo delle parti, può aver luogo mediante il visto reciproco anche fuori dell'udienza ».

« ART. 182 (*Discussione della causa*). — Il collegio, davanti al quale la causa è rimessa a norma dell'articolo 176, n. 12, ne ordina il passaggio in decisione, salvo che su istanza di parte ritenga di rinviarla ad altra udienza, sempre che il numero dei rinvii non abbia superato quello consentito.

« Quando davanti al collegio siano proposte domande concordate per l'ammissione di mezzi istruttori, il presidente rinvia le parti davanti a sé per un'udienza prossima.

« Se una delle parti ne fa richiesta il presidente fissa l'udienza per la discussione orale e designa un componente del collegio, il quale all'udienza fissata legge la relazione sui fatti e sulle questioni della causa. Quindi le parti sono ammesse alla discussione.

« La discussione può avvenire anche in camera di consiglio fuori dell'udienza se le parti ne facciano richiesta.

« Il collegio può consentire la presentazione di brevi note illustrative delle questioni trattate, assegnando all'uopo un termine ».

« ART. 183 (*Nomina del relatore in camera di consiglio*). — Il presidente, dopo la spedizione della causa a sentenza, nomina il relatore per riferire sulla causa in camera di consiglio se non è stato già designato a norma dell'articolo precedente ».

« ART. 184 (*Regolarizzazione del contraddittorio e degli atti*). — Il collegio, se nel decidere la causa riscontra irregolarità degli atti che possono essere riparate senza pregiudizio dei diritti quesiti, deve segnalarle alle parti in contraddittorio in camera di consiglio, e mediante processo verbale.

« In tal caso assegna un breve termine perentorio per gli adempimenti, decorso il quale decide la causa in merito, prescindendo dagli atti irregolari.

« Ove il collegio riscontri tra l'originale e le copie delle comparse difformità che abbiano pregiudicato le difese di una delle parti, può, sentiti i procuratori, riportare la causa sul ruolo, salvo il provvedimento previsto nel secondo comma dell'articolo 88 ».

« ART. 185 (*Forma delle decisioni del collegio*). — Le decisioni del collegio sono emesse con sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti ».

« ART. 186 (*Nomina del giudice istruttore*). — Il collegio, con la sentenza che dispone mezzi di prova, nomina un giudice istruttore, davanti al quale rinvia le parti, dando le disposizioni previste dall'articolo 202.

« La nomina dell'istruttore, come quella del delegato e del relatore, deve preferibilmente cadere sullo stesso giudice ».

« ART. 187 (*Poteri del giudice istruttore*). — Il giudice istruttore, dopo l'espletamento delle prove disposte dalla sentenza che l'ha nominato, può ammettere altri mezzi di prova se gli vengono concordemente richiesti, ed anche ammettere quelli non concordati che ritenga concludenti ed ammissibili.

« Ai provvedimenti del giudice istruttore si applicano le disposizioni dell'articolo 177 ».

« ART. 188 (*Gravami avverso le ordinanze del giudice istruttore*). — Avverso l'ordinanza con la quale il giudice istruttore ammette un mezzo di prova non concordato, la parte che si è opposta all'ammissione può proporre reclamo al collegio nel termine perentorio di tre giorni dalla pronunzia, se emessa in udienza, o altrimenti dalla comunicazione.

« Il reclamo sospende l'esecuzione del mezzo di prova fino alla decisione del collegio. Col gravame il collegio resta investito integralmente della causa.

« Il mancato reclamo non preclude la riproposizione al collegio delle questioni sull'ammissione del mezzo di prova ».

« ART. 189 (*Rimessione delle parti davanti al tribunale*). — Il giudice istruttore, ultimata l'assunzione dei mezzi di prova delegatigli e di quelli da lui disposti, rimette le parti ad udienza fissa davanti al tribunale, con ordinanza inserita a processo verbale.

« Dopo l'esecuzione dei mezzi delegatigli, il provvedimento di rimessione può essere preso dal giudice istruttore in qualunque momento se siano state proposte questioni nuove, non precluse e di carattere risolutivo, ed il giudice ritenga che la soluzione debba senz'altro essere deferita al collegio ».

B) All'articolo 191 è aggiunto il seguente comma:

« Se l'accertamento tecnico deve eseguirsi fuori della circoscrizione del giudice che dispone la consulenza, e la nomina cade su persona residente fuori della circoscrizione medesima, il consulente può essere autorizzato a prestare il giuramento di cui all'articolo 193 davanti al pretore di sua residenza, e a depositare le relazioni scritte e il processo verbale di conciliazione previsti negli articoli 195, 199 e 200 nella cancelleria dello stesso pretore ».

C) L'articolo 205 è sostituito dal seguente:

« Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma

dell'articolo 203, pronunzia con ordinanza emessa all'udienza o nei tre giorni successivi su tutte le questioni che attengono all'esecuzione della prova stessa.

« Tali ordinanze, comunque motivate, non pregiudicano la decisione della causa e sono sottoposte a controllo dal collegio senza bisogno di apposita impugnazione ».

D) L'articolo 209 è abrogato.

E) Dopo l'articolo 244 è inserito il seguente:

« ART. 244-bis (*Deduzione contestuale all'interrogatorio*). — Quando venga deferito l'interrogatorio, deve, per gli stessi fatti, essere contestualmente chiesta, se ammissibile, anche la prova testimoniale per l'ipotesi in cui l'interrogatorio abbia esito negativo. Nel caso che la parte non vi adempia, decade da tale ulteriore mezzo di prova in ordine ai fatti stessi, tranne che il giudice ritenga, per giustificati motivi sopravvenuti, di ammettere la tardiva deduzione ».

F) gli articoli 275, 277, 278, 279 e 280 sono abrogati.

G) All'articolo 282 sono aggiunti i seguenti commi:

« Le sentenze con le quali si provvede all'istruzione della causa sono provvisoriamente esecutive di diritto.

« Quando la sentenza dispone un mezzo di prova, il giudice istruttore, nell'udienza fissata per l'espletamento di esso, se sia stato già proposto appello, deve, su istanza della parte che ottenne l'ammissione, disporre che l'esecuzione sia rinviata a dopo la definizione del giudizio di appello.

« Ove l'appello non sia stato ancora proposto, il giudice, su istanza della stessa parte, deve rinviare l'inizio del mezzo di prova all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per l'appello. In detta udienza, ove sia stato proposto appello, la parte può chiedere il rinvio previsto dal comma precedente ».

H) Gli articoli 296 e 297 sono abrogati.

I) L'articolo 307 è sostituito dal seguente:

« (*Estinzione per inattività delle parti*). — Il processo si estingue quando le parti rimangono inattive per il termine di un anno dall'ultimo atto di procedura. L'estinzione è impedita soltanto dagli atti del procedimento compiuti con l'intervento del giudice o notificati all'altra parte.

« L'estinzione opera di diritto, ma se la parte non l'eccepisce nelle prime difese dopo il nuovo atto di procedura, essa non può essere più opposta ».

L) Gli articoli 308 e 309 sono abrogati.

M) Nell'articolo 310 il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti. Restano però salve le prove raccolte, nonché le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza ».

TITOLO II.

L'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« (*Poteri istruttori del conciliatore e del pretore*). — Sui mezzi istruttori e sulle questioni connesse di ammissibilità e conclusione si provvede sempre con ordinanza, anche quando si debba decidere con sentenza su altre questioni.

« Alle ordinanze di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 177.

« La prova testimoniale può essere disposta di ufficio quando le parti nell'esposizione dei fatti si siano riferite a persona in grado di conoscere la verità ».

TITOLO III.

A) L'articolo 339 è sostituito dal seguente:

« (*Appellabilità delle sentenze*). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunziate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma.

« È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunziata secondo equità a norma dell'articolo 113.

« Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire mille- duecento, non sono appellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza ».

B) L'articolo 340 è sostituito dal seguente:

« (*Riserva dell'appello avverso sentenza non definitiva*). — La sentenza che sia in tutto o in parte non definitiva può essere anche appellata insieme con quella definitiva. A tale uopo la parte, entro il termine stabilito per

l'appello, deve, personalmente o a mezzo del procuratore, farne dichiarazione nella cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza. Di tale dichiarazione raccolta a verbale il cancelliere dà immediata comunicazione alle parti interessate.

« La proposizione dell'appello preclude la riserva per qualunque capo, e viceversa.

« Nel caso di pluralità di parti, quella nei cui confronti la sentenza definisce il giudizio non può avvalersi della facoltà di riserva. Se comunque una di esse proponga appello, le riserve eventualmente fatte restano prive di effetto, e le altre parti debbono provvedersi a norma dell'articolo 333 ».

Dopo l'articolo 340 è aggiunto il seguente:

« ART. 340-bis (*Pluralità di sentenze non definitive*). — Quando dopo la riserva prevista nell'articolo precedente interviene altra sentenza non definitiva, la parte medesima, che voglia senz'altro impugnarla, deve con lo stesso atto, a pena di decadenza, proporre appello anche contro le sentenze precedenti.

« Se l'appello contro l'ulteriore sentenza venga proposto da altra parte in causa, quella che aveva fatto la riserva deve, a pena di decadenza, proporre, a norma dell'articolo 333, il gravame già riservato ».

C) Il secondo e terzo comma dell'articolo 345 sono sostituiti dal seguente:

« Possono proporsi nuove eccezioni e dedursi nuove prove ».

D) L'articolo 348 è sostituito dal seguente:

« (*Improcedibilità dell'appello*). — L'appello è dichiarato improcedibile se l'appellante non comparisce all'udienza da lui fissata, o a quella stabilita dall'appellato con citazione abbreviativa notificata in mani proprie, o se comparendo non presenta gli atti e i documenti del primo giudizio necessari per l'esame dell'appello.

« In tali ipotesi, il presidente, o in caso di contestazione il collegio, può, quando sia presumibile un giustificato impedimento, differire ad altra udienza la causa con ordinanza non soggetta ad impugnazione.

« Il rinvio previsto nel comma precedente è obbligatorio se l'appellante non comparso all'udienza aveva già eseguito e notificato il deposito in cancelleria degli atti del primo giudizio.

« Quando la citazione abbreviativa non sia stata notificata in mani proprie, il presidente ordina la rinnovazione della citazione per al-

tra udienza, fissando i termini della notificazione e della comparizione ».

E) Gli articoli 349, 350 e 352 sono abrogati.

F) Gli articoli 353 e 354 sono abrogati e sostituiti dai due seguenti:

« ART. 353 (*Casi di rimessione al primo giudice*). — Il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale rimanda la causa davanti al primo giudice nei seguenti casi:

1°) se riforma la sentenza impugnata, affermando la giurisdizione negata dal primo giudice;

2°) se dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva;

3°) se riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte;

4°) se dichiara nulla la sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma;

5°) se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola dispone mezzi istruttori.

« In ogni altro caso il giudice d'appello deve ritenere la causa, anche se dispone mezzi di prova ».

« ART. 354 (*Organi istruttori in appello*). — Con la sentenza che dispone mezzi di prova il collegio, se deve trattenere la causa, provvede a norma dell'articolo 186, ma in ogni caso, per l'espletamento del mezzo di prova, può incaricare un giudice appartenente alla autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza di primo grado o il pretore, anche nella stessa sede.

« In questa ultima ipotesi si applicano gli articoli 203 e 205 ».

G) L'articolo 356 è abrogato.

H) Dopo l'articolo 359 è aggiunto il seguente:

« ART. 359-bis (*Sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello*). — La parte interessata, dopo la pronuncia della sentenza di appello, può chiedere allo stesso giudice di appello la sospensione della esecuzione fino alla decisione del già proposto ricorso per cassazione.

« Il giudice, se sussistono gravi motivi può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione.

« La domanda si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale,

con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio.

« Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta l'immediata e provvisoria sospensione della esecuzione ».

I) Articolo 360: nel primo comma è soppressa la parola « definitive »; il numero 5 del primo comma è così modificato: « 5°) Per mancanza o deficienza grave della motivazione sui fatti rilevanti per la decisione »; l'ultimo comma è soppresso.

L) L'articolo 361 è sostituito dal seguente:

« ART. 361 (*Riserva di ricorso avverso sentenza non definitiva*). — La sentenza che sia in tutto o in parte non definitiva può essere anche impugnata con ricorso insieme con quella definitiva. A tale uopo la parte, entro il termine stabilito per il ricorso, deve personalmente o a mezzo del procuratore, farne dichiarazione nella cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza.

« Di tale dichiarazione, raccolta a verbale, il cancelliere dà immediata comunicazione alle parti interessate.

« La proposizione del ricorso preclude la riserva per qualunque capo, e viceversa.

« Nel caso di pluralità di parti, quella nei cui confronti la sentenza definisce il giudizio non può avvalersi della facoltà di riserva. Se comunque una di esse proponga ricorso, le riserve eventualmente fatte restano prive di effetto e le altre parti debbono provvedersi a norma dell'articolo 333 ».

È aggiunto, dopo l'articolo 361, il seguente:

« ART. 361- bis (*Pluralità di sentenze non definitive*). — Quando dopo la riserva prevista nell'articolo precedente interviene altra sentenza non definitiva, la parte medesima, che voglia senz'altro impugnarla, deve con lo stesso atto proporre, a pena di decadenza, ricorso anche contro le sentenze precedenti.

« Se il ricorso contro l'ulteriore sentenza venga proposto da altra parte in causa, quella che aveva fatto la riserva, deve, a pena di decadenza, proporre, a norma dell'articolo 333, il gravame già riservato ».

M) L'articolo 373 è abrogato.

TITOLO IV.

A) Gli articoli dal 409 incluso al 428 incluso sono abrogati.

B) L'articolo 429 è sostituito dal seguente:

« ART. 429 (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1°) rapporti di impiego privato e di lavoro subordinato;

2°) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto;

3°) rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici aventi finalità prevalentemente economica;

4°) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice ».

C) Gli articoli 430, 431, 432, 433 sono abrogati.

D) È abrogato il primo comma dell'articolo 434.

E) Sono abrogati gli articoli 438, 440, 443, 444, 447, 448, 450, 452, 454.

NEL TERZO LIBRO

A) L'ultimo comma dell'articolo 480 è sostituito dal seguente:

« Il precetto, su istanza della parte, è redatto e notificato all'altra parte personalmente, a norma degli articoli 137 e seguenti, da un ufficiale giudiziario che abbia competenza territoriale nel luogo ove il precetto deve essere intimato ».

B) Il secondo comma dell'articolo 488 è sostituito dal seguente:

« Il creditore, in luogo dell'originale, può presentare una copia autentica del titolo esecutivo, ma ha l'obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice ».

C) Dopo l'articolo 490 è aggiunto il seguente:

« ART. 490-bis (*Competenza degli ufficiali giudiziari*). — La norma dell'ultimo comma dell'articolo 480 sulla competenza degli ufficiali giudiziari per la notificazione del precetto si applica anche al compimento di tutti gli atti esecutivi ».

D) L'articolo 530 è abrogato e sostituito dai seguenti:

« ART. 530 (*Notifica dell'istanza di assegnazione o di vendita*). — Il pretore, con provvedimento da emettersi entro i tre giorni successivi, dispone che la domanda di cui all'ar-

ticolo precedente sia notificata, a cura del creditore istante, al debitore, ai creditori intervenuti e ai creditori iscritti menzionati nell'articolo 498.

« Nel termine perentorio di giorni dieci dalla notifica, il debitore, i creditori intervenuti e i creditori iscritti, con deduzioni da depositarsi in cancelleria, possono:

1°) fare le proprie osservazioni e richieste sull'assegnazione, sulle modalità della vendita, sulla determinazione del prezzo base, sulla eventuale surroga del creditore precedente;

2°) proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decaduti dal diritto di proporle.

« La mancanza di osservazioni equivale ad accordo delle parti sui punti non contestati.

« Il provvedimento del pretore, con la relazione dell'avvenuta notifica, e con le deduzioni eventualmente depositate, è inserito nel fascicolo dell'esecuzione.

« ART. 530-bis (*Adempimenti del cancelliere*). — Nel sesto giorno successivo alla scadenza, per tutte le parti, del termine perentorio di cui all'articolo precedente, il cancelliere sottopone il fascicolo dell'esecuzione all'esame del pretore per le decisioni sull'istanza d'assegnazione o di vendita, proposta come all'articolo 529.

« Fino a quel giorno le parti possono anche presentare brevi note illustrative delle proprie deduzioni già depositate ».

ART. 530-ter (*Provvedimenti del pretore*). — Il pretore:

1°) accerta la regolarità delle notificazioni disposte a norma del primo comma dell'articolo 530, e di quelle che riconosca irregolari ordina al rinnovazione alle parti interessate, nei confronti delle quali si osserva la procedura degli articoli 530 e 530-bis;

2°) se sono state depositate deduzioni aventi per oggetto soltanto le osservazioni e richieste di cui all'articolo 530, n. 1, ne tiene conto ove le ritenga utili ed opportune, e con ordinanza dispone l'assegnazione o la vendita;

3°) se sono state depositate deduzioni aventi per oggetto anche le opposizioni di cui all'articolo 530, n. 2, decide con sentenza e, in caso di rigetto, dispone, con separata ordinanza, l'assegnazione o la vendita ».

E) Il terzo comma dell'articolo 545 è sostituito dai seguenti tre commi:

« Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o di salario e le altre indennità anche a causa di licenziamento possono essere

pignorata per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

« Tali somme possono essere pignorata nei limiti di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni, e in eguale misura per ogni altro credito.

« In ogni caso il pignoramento non può estendersi oltre la metà dell'ammontare complessivo delle somme previste dal comma precedente ».

F) Dopo l'articolo 554 è aggiunto il seguente:

« CAPO III-bis. — *Della piccola espropriazione mobiliare presso il debitore.*

« ART. 554-bis (*Limiti di applicazione*). — Quando il credito e il valore delle cose pignorate presso il debitore non superano le lire diecimila, il pretore provvede sull'istanza di cui all'articolo 529 con decreto in calce, ordinando la vendita o l'assegnazione e stabilendo il prezzo e le altre modalità.

« Il decreto viene emesso soltanto se, a prescindere dalla stima risultante dal pignoramento, il pretore ritiene che il valore delle cose pignorate non superi la somma anzidetta.

« ART. 554-ter (*Notifica del decreto e opposizione del debitore*). — A cura del creditore l'istanza e il decreto di cui all'articolo precedente sono notificati al debitore, il quale nei dieci giorni successivi può proporre le opposizioni agli atti esecutivi da cui non sia decaduto.

« L'opposizione non sospende la vendita o l'assegnazione, tranne che il pretore disponga altrimenti.

« L'opposizione si propone con ricorso al pretore, il quale, invitate le parti, provvede nei cinque giorni successivi con ordinanza non impugnabile ».

« ART. 554-quater (*Nuovo incanto*). — Quando la vendita resta deserta, l'ufficiale giudiziario nel giorno seguente procede a nuovo incanto sulla base del prezzo fissato dal pretore, ridotto del trenta per cento.

« Se anche il nuovo incanto resta deserto, il pretore, valutate le circostanze, può ordinare la vendita a qualsiasi prezzo.

« ART. 554-quinquies (*Distribuzione del prezzo*). — Ultimata la vendita, se altri creditori non hanno chiesto di partecipare alla distribuzione, il pretore, con ordinanza non impugnabile, dispone che il ricavato sia assegnato al creditore precedente, fino alla concorrenza del suo credito e delle spese di ese-

cuazione, e che l'eventuale supero sia versato al debitore.

« Nel caso che altri creditori chiedono di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita o all'assegnazione, si applicano le norme degli articoli 541 e 542. Il pretore decide sulle eventuali contestazioni con ordinanza non impugnabile. Tale ordinanza, comunque motivata, non pregiudica i diritti dei creditori esclusi verso il debitore in qualunque altra sede.

G) Nell'articolo 617, al primo e secondo comma l'espressione « termine perentorio di cinque giorni » è sostituita con quella « termine perentorio di dieci giorni ».

H) L'articolo 630 è sostituito dal seguente:

« (*Inattività delle parti*). — Nel caso di inattività delle parti si applica al processo di esecuzione ed ai giudizi da esso derivanti la estinzione disciplinata dell'articolo 307, ma il termine è ridotto a sei mesi ».

NEL QUARTO LIBRO

A) Il secondo comma dell'articolo 637 è sostituito dal seguente:

« Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale è stata proposta la causa cui il credito si riferisce ».

B) Nell'articolo 645, secondo comma, sono soppresse le parole: « ma i termini di costituzione sono ridotti alla metà ».

C) L'articolo 646 è abrogato.

D) Nell'articolo 672 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice, assunte quando occorre, sommarie informazioni, se trattasi di sequestro conservativo, provvede con decreto motivato, salvo che creda di emettere ordinanza, dopo sentite le parti. Se trattasi invece di sequestro giudiziario, provvede con ordinanza dopo sentite le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza nei quali può emettere decreto motivato ».

E) Il primo comma dell'articolo 678 è così modificato:

« Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o pres-

so terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante può, anche prima del giudizio di convalida, citare il terzo per la sola dichiarazione ».

F) Tra il terzo e il quarto comma dell'articolo 680 è inserito il comma seguente:

« Quando per la causa di merito non è competente il giudice civile ordinario, il giudizio di convalida va istituito davanti al giudice competente a norma degli articoli precedenti, separatamente da quello per il merito ».

G) L'articolo 681 è sostituito dal seguente:

« *(Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa)*. — Quando il sequestro è autorizzato in corso di causa il giudice, con il provvedimento di autorizzazione, rimette le parti all'udienza cui trovansi rinviata la causa di merito.

« Se il sequestro è stato concesso con decreto, il giudice stabilisce inoltre il termine perentorio, decorrente dal compimento del primo atto di esecuzione, entro il quale il decreto deve essere notificato all'altra parte ».

H) Il secondo comma dell'articolo 808 è soppresso.

I) Il primo comma dell'articolo 812 è soppresso.

L) Il secondo comma dell'articolo 828 è sostituito dal seguente:

« La domanda deve essere proposta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della controversia in primo grado ».